

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1155)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno
(COSSIGA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1978

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

ONOREVOLI SENATORI. — In vista dell'attuazione dei *referendum* popolari promossi dal Partito radicale, la cui consultazione è prevista per la primavera del corrente anno, si è reso necessario predisporre l'unito disegno di legge, con il quale vengono apportate le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e ciò al fine di rendere possibile il contemporaneo svolgimento delle relative votazioni.

Il disegno di legge prevede in primo luogo che, qualora il numero dei *referendum* che devono aver luogo non sia superiore a cinque, all'elettore viene consegnata una sola scheda, nella quale i quesiti vengono riportati nell'ordine con cui sono state ammesse le singole richieste di *referendum*.

Se, invece, il numero dei *referendum* sia superiore a cinque, all'elettore vengono consegnate due schede di votazione, di colore diverso, distribuendo i quesiti, sempre secondo l'ordine di ammissione, fra le due schede, seguendo una numerazione progressiva ed assegnando, in caso di numero di-

spari, il *referendum* in più alla prima scheda di votazione.

Si è ritenuto al riguardo che la utilizzazione di una o al massimo di due sole schede di votazione per lo svolgimento di una pluralità di *referendum* consente di superare i non pochi inconvenienti che si sarebbero altrimenti verificati ove si consideri che l'appontamento di un numero di schede corrispondente al numero delle richieste di *referendum* ammessi avrebbe comportato, fra l'altro, la necessità di assegnare ad ogni seggio elettorale un numero adeguato di urne e di cassette con un rilevante onere di spesa, assolutamente incompatibile con l'attuale situazione del bilancio statale, e ciò a prescindere dalla difficoltà di assicurare in termini assolutamente ristretti la tempestiva fornitura del materiale occorrente.

Peraltro è da rilevare che, in vista di una così complessa consultazione, sono state prese in esame anche altre possibili soluzioni, quale ad esempio quella di distribuire i *referendum* stessi in due domeniche successive, ma si è dovuto constatare subito

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'impossibilità della sua attuazione pratica per i complessi problemi di ordine organizzativo che sarebbero insorti; primo fra tutti, quello di tenere necessariamente occupati per un rilevante arco di tempo i locali scolastici, sede degli uffici elettorali di sezione, con gravissimo pregiudizio al normale funzionamento delle scuole in un periodo particolarmente delicato per l'avvicinarsi della chiusura dell'anno scolastico e, quindi, per tutte le incombenze connesse alla preparazione degli scrutini e degli esami finali. A ciò aggiungasi che la stessa attività politica, economica e sociale del Paese sarebbe rimasta paralizzata o compromessa a causa del prolungamento delle operazioni di voto, per non parlare infine, anche qui, degli enormi gravi di spesa derivanti da un frazionamento dei *referendum* (si pensi, ad esempio, ai maggiori compensi da corrispondere ai componenti di seggio; alle spese per assicurare la custodia del materiale e la vigilanza ai seggi elettorali nel periodo che intercorre fra le due domeniche di votazione).

Un'altra soluzione presa in esame dai competenti uffici del servizio elettorale, in caso di pluralità di *referendum*, era quella di far introdurre le schede dei *referendum*, che sono di colore diverso, all'atto della votazione, indifferentemente nelle urne di cui il seggio viene dotato, salvo poi a procedere, prima dell'inizio degli scrutini, alla loro separazione.

Ma anche con tali accorgimenti il complesso problema organizzativo non avrebbe trovato adeguata e soddisfacente soluzione.

A parte, infatti, la difficoltà di reperire la carta di colore diverso per la stampa delle schede, occorre considerare che il simultaneo svolgimento di più *referendum*, mentre rende indispensabile che ad ogni seggio venga assegnata almeno qualche urna in più per contenere le schede di votazione, con conseguenti maggiori oneri di spesa per la loro fornitura, nonché i verbali, le tavelle di scrutinio, appositi bustoni per la conservazione delle schede durante lo spoglio separato di ciascun *referendum* ed altro materiale elettorale, avrebbe importato anche la necessità di aumentare il numero degli scrutatori (attualmente ne sono previsti tre) al

fine di assicurare una maggiore speditezza nelle operazioni di voto e di scrutinio, senza con ciò diminuire il rischio di confusione e di errori.

Scartate, quindi, le ipotesi di soluzione prospettate per le enormi implicazioni che esse comportano, è sembrato al proponente che solo con la soluzione tradotta nel disegno di legge in esame si potesse assicurare lo svolgimento simultaneo di una pluralità di *referendum* senza incorrere in gravi, e difficilmente superabili, problemi di ordine organizzativo e finanziario, prevedendo tuttavia alcuni accorgimenti che consentano di far superare alcune pregiudiziali sulla legittimità di una concentrazione di più *referendum* in una sola scheda di votazione. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità accordata all'elettore, che intende astenersi dal partecipare alla votazione per uno o più *referendum*, di fare uso in concreto di tale facoltà, e ciò in relazione anche alle finalità contenute nell'articolo 75 della Costituzione.

Il disegno di legge, inoltre, prevede l'aumento del numero degli scrutatori (da tre a quattro) limitatamente alle sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura minori, e ciò al fine di consentire la raccolta dei voti degli ammalati ivi degenti da parte dell'apposito seggio, senza che vengano interrotte le operazioni normali di voto. Il disegno di legge reca, poi, alcune norme tecniche che disciplinano le modalità per lo spoglio dei voti e per l'accertamento del numero dei votanti, nonché quelle che, in previsione del numero dei *referendum* simultanei che può aver luogo, attribuiscono un compenso maggiorato ai componenti dei seggi elettorali.

Un'apposita norma, infine, prevede l'estensione dei compensi di cui all'articolo 14 della legge 23 aprile 1976, n. 136, in favore dei componenti dell'Ufficio centrale per il *referendum*.

Si è ritenuto, inoltre, di prevedere l'adozione di nuovi tipi di schede di votazione per tutti i *referendum*, per consentire di abbreviare i tempi di approntamento delle schede medesime e per conseguire sensibili economie di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 35 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In caso di svolgimento di un solo *referendum*, all'elettore viene consegnata la scheda di votazione contenente il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, all'elettore viene consegnata un'unica scheda di votazione, nella quale i quesiti vengono riportati a caratteri chiaramente leggibili nell'ordine in cui sono state ammesse le singole richieste di *referendum*.

Qualora i *referendum* da svolgere contemporaneamente siano più di cinque, all'elettore vengono consegnate due schede di votazione di colore diverso, nelle quali i quesiti sono distribuiti, in parti uguali, secondo il numero progressivo con cui sono state ammesse le singole richieste di *referendum*, assegnando, in caso di numero dispari, il *referendum* in più nella prima scheda di votazione.

Nei casi di cui al terzo e quarto comma, l'elettore, prima di apporre il segno sulla risposta prescelta, deve apporre un segno sul numero della casella corrispondente al *referendum* o ai *referendum* per i quali intende partecipare alla votazione. Il voto è comunque validamente espresso anche quando il segno sia stato apposto soltanto a fianco di ogni singola risposta.

Per ciascun *referendum* si considera scheda bianca quella in cui l'elettore non abbia apposto alcun segno sulle risposte corrispondenti al *referendum* stesso, pur avendo manifestato la volontà di partecipare alla votazione ».

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono aggiunte le seguenti parole: « Per le sezioni nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di 100 letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 35 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono inseriti i seguenti:

« Art. 35-bis. — Nel caso in cui abbiano luogo più *referendum*, il presidente del seggio accerta il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione, tenendo presenti le norme di cui all'articolo 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e compie le altre operazioni previste dal predetto articolo.

Successivamente il presidente provvede allo spoglio delle schede dando la precedenza, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 35, a quella contenente i primi quesiti, accertando per ciascun *referendum* il numero dei votanti, dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge.

Lo spoglio e la registrazione dei voti vengono effettuati per tutte le risposte contenute nella scheda. È vietato estrarre dall'urna una scheda se non siano stati spogliati i voti di quella precedentemente estratta.

Delle operazioni del seggio viene compiuto, in duplice copia, un unico verbale nel quale vengono riportati i dati di cui al secondo comma, distintamente per ciascun *referendum* ».

« Art. 35-ter. — Nel caso in cui abbiano luogo più *referendum*, delle operazioni compiute dall'ufficio provinciale per il *referendum* viene redatto, in triplice esemplare, un unico verbale, nel quale i dati di cui al secondo comma del precedente articolo debbono essere riportati distintamente per ciascun *referendum*, secondo l'ordine con cui i *referendum* stessi sono stati ammessi ».

Art. 4.

All'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale viene compilato, in cinque esemplari, un unico verbale, nel quale i dati di cui al precedente comma debbono essere riportati seguendo l'ordine con il quale i *referendum* stessi sono stati ammessi ».

Art. 5.

I commi primo e secondo dell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonchè ai promotori del *referendum*, questi ultimi considerati come gruppo unico ».

Art. 6.

Le tabelle A, B, C e D, allegate alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D, E, F, G ed H allegate alla presente legge.

Art. 7.

Qualora abbiano luogo uno o più *referendum* con un'unica scheda di votazione, il compenso spettante al presidente, a ciascuno degli scrutatori ed al segretario del seggio è quello stabilito dall'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se i *referendum* da effettuare siano ripartiti in due schede di votazione, il compenso è quello stabilito dall'articolo 12, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un onorario fisso, rispettivamente, di lire 16.000 e lire 12.000 al lordo delle ritenute di legge, quale che sia il numero delle schede di votazione.


Art. 8.

All'articolo 14, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, concernente la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale, dopo le parole: « A ciascun componente ed al segretario » sono inserite le parole: « dell'ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dell'Ufficio centrale per il *referendum* di cui all'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 ».

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A


(Scheda di votazione per referendum
previsto dall'articolo 138 della Costituzione)



N.B. — La scheda è piegata verticalmente in quattro parti; la parte n. 1 viene ripiegata sulla n. 2; la parte n. 4 viene ripiegata su quella n. 3; quindi la scheda viene chiusa a libro.

TABELLA B


(Retro della scheda di cui alla tabella A)



LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

(Scheda di votazione per il referendum
previsto dall'articolo 75 della Costituzione)



N.B. — La scheda è piegata verticalmente in quattro parti; la parte n. 1 viene ripiegata sulla n. 2; la parte n. 4 viene ripiegata su quella n. 3; quindi la scheda viene chiusa a libro.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

(Retro della scheda di cui alla tabella C)




TABELLA E

(Scheda di votazione per più referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione)


Referendum Popolari del		L'elettori che intende prendere parte alla votazione relativa ad uno o più referendum, prima di esprimere il voto, deve apporre un segno sul numero della casella corrispondente al referendum o ai referendum ai quali vuole partecipare																													
		REFERENDUM N. 1					REFERENDUM N. 2					REFERENDUM N. 3					REFERENDUM N. 4					REFERENDUM N. 5									
N. 1 — "Volete che sia abrogata		SÌ					NO					SÌ					NO					SÌ					NO				
N. 2 — "Volete che sia abrogata		SÌ					NO					SÌ					NO					SÌ					NO				
N. 3 — "Volete che sia abrogata		SÌ					NO					SÌ					NO					SÌ					NO				
N. 4 — "Volete che sia abrogata		SÌ					NO					SÌ					NO					SÌ					NO				
N. 5 — "Volete che sia abrogata		SÌ					NO					SÌ					NO					SÌ					NO				

Nei casi in cui il quesito da riportare sulla scheda non rientri, per l'elevato numero di parole, nell'ampiezza del rettangolo destinato a ciascun referendum, la scheda potrà essere convenientemente allungata in altezza. In tal caso la piegatura della scheda dovrà essere effettuata prima in senso orizzontale, e poi nel modo indicato nella tabella C.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F


(Retro della scheda di cui alla tabella E)



LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA G

(Scheda di votazione per il referendum previsto dall'articolo 132 della Costituzione)



N.B. — La scheda è piegata verticalmente in quattro parti; la parte n. 1 viene ripiegata sulla n. 2; la parte n. 4 viene ripiegata su quella n. 3; quindi la scheda viene chiusa a libro.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA H

(Retro della scheda di cui alla tabella G)

